

LE SPECIFICITA' E LA CREATIVITA' NEL PENALE MINORILE

**Il procedimento penale: la normativa e il ruolo dei
servizi del Ministero e del territorio.
I punti di vista degli attori in gioco.**

Lecco 8 settembre 2010



DPR 448/88 Riforma Procedimento Penale Minorile

Adolescente imputato di reato non perde le proprie caratteristiche intrinseche evolutive. Possibilità di cambiamento, è soggetto di diritti, in primis, quello di avere una seconda opportunità, di potersi riscattare e non cristallizzare nel ruolo di deviante.

PRINCIPI ISPIRATORI:

- **MINIMA OFFENSIVITA', RESIDUALITA' DELLA PENA**
- **TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORENNI E RIDUZIONE DEL DANNO**
- IL MINORENNE COME **SOGGETTO ATTIVO**; E' FAVORITA LA SUA **RESPONSABILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE** IN TUTTE LE FASI DEL PROCEDIMENTO PENALE;
- **GARANZIA DI ACCOMPAGNAMENTO** E SOSTEGNO AL MINORENNE E ALLA FAMIGLIA DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI, TERRITORIALI E MINISTERIALI, IN TUTTE LE FASI DEL PROCEDIMENTO;
- PREDISPORRE STRUMENTI CHE AGEVOLINO **UN'USCITA RAPIDA** E RESPONSABILE DEL MINORENNE DAL SISTEMA PENALE
- **CIRCULARITA' DELLE FASI DI LAVORO CON I RAGAZZI, NON FRAMMENTAZIONE** (Circolare Regionale)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L 1404/34, Legge istitutiva del Tribunale per Minorenni
- **D.P.R. 448/88**, contenente le Disposizioni sul Processo Penale a carico di Imputati Minorenni
LA RESPONSABILITA' PENALE E' PERSONALE (art. 27 Cost.)
- Dlgs 272/89, contenente le norme di attuazione di coordinamento e transitorie del DPR 448/88
- **Circolare 37/07** (22.11.2007) Regione Lombardia: suddivide le competenze in ambito penale minorile tra USSM e Servizi territoriali (ex Circolare 58/89 della Regione Lombardia)

CIRCOLARE R.L. 37/2007

FASE CONOSCENZA/ANALISI SITUAZIONE

(art.9 e 12 DPR 448/88)

La conoscenza non vertirà solo su aspetti psichici, fisici morali, ma anche sulla famiglia, sull'ambiente di vita scolastico o extra.

Accompagnamento durante tutto procedimento penale

FASE VALUTAZIONE

Coinvolgimento attori: minori e persone per lui significative

FASE DELLA PROGETTAZIONE

Potenzialità e limiti ragazzi; obiettivi e piano intervento con sistema attori; azioni da promuovere.

INTERCONNESSIONE FASI (conoscenza/progettazione/valutazione) TENERE

CONTO DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEL MINORE

+ INTEGRAZIONE SERVIZI:

PROGETTO UNITARIO

I 'MUST' DEL I° COLLOQUIO

cosa mettiamo nella valigia delle famiglie?

CONTESTO ORGANIZZATIVO ed ISTITUZIONALE: chi siamo, cosa facciamo professionalmente, dove (sedi diverse), senso dei due diversi servizi; organizzazione operativa del lavoro richiesto: chi fa cosa e come (es. relazioni separate in Tribunale, I° colloquio e restituzione insieme o separati, comunicazioni, etc...)

MOTIVAZIONE DEL COLLOQUIO, RUOLO SERVIZI: perchè li abbiamo chiamati, che idea si sono fatti, perchè l'Autorità Giudiziaria chiede ai servizi di lavorare con i ragazzi e le famiglie?, cosa chiede ai servizi?, cosa succede se non vengono ai colloqui?, quali differenze con Giudice e Forze dell'Ordine e Avvocati?

FINALITA' E FILOSOFIA DEL PROCEDIMENTO PENALE MINORILE e BREVE SPIEGAZIONE PROCEDIMENTO: CREARE CORNICE ENTRO LA QUALE SI SITUA L'INTERVENTO DEI SERVIZI

AREE DA 'RICERCARE'

LA DENUNCIA E L'IMPUTAZIONE DI REATO

lavoro sulla 'verità dei ragazzi' e **significato affettivo-relazionale**

SE IMPUTAZIONE DI GRUPPO: dinamiche gruppali, gruppo costituito per trasgredire o pre-esistente?
rapporti dopo la denuncia? ruoli auto ed etero attribuiti?

I RAPPORTI CON I GENITORI E LA CULTURA FAMILIARE: es. come reagiscono i genitori alla denuncia?

SCUOLA, LAVORO, INTERESSI

GLI AMICI, RAPPORTI CON I COETANEI, LUOGHI FREQUENTATI: valori di riferimento? come sono vissute ed intese le regole? quali sono i ruoli all'interno del gruppo di amici?

I RAPPORTI CON LE RAGAZZE

IL RAPPORTO CON IL PROPRIO CORPO

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI A RISCHIO

L'IDEAZIONE FUTURA E L'ESAME DI REALTA'

LA PERCEZIONE E COMPrensIONE DELL'ALTRO

TENUTA IMPEGNI? OSSERVAZIONE DURANTE PERIODO VALUTAZIONE PER CAPIRE SE POSSIBILE E COME PROGETTARE

Art. 6 DPR 448/88

Servizi Minorili

In ogni stato e grado del procedimento l'AG si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia.

Si avvale altresì di servizi di assistenza istituiti dagli
Enti Locali



Circolare RL 37/2007 art. 6:

Ente Locale: PIEDE LIBERO

USSM: MISURE CAUTELARI

ASL: assicurare prestazioni sanitarie

Art. 2 DPR 448/88

- Procura della Repubblica per i Minorenni
- Giudice per le Indagini Preliminari (GIP)
- Tribunale per i Minorenni (TM)
- Giudice per l'Udienza Preliminare (GUP)
- Giudice Dibattimento (DIB)
- Sezione di Corte di Appello per i Minorenni
- Magistrato di Sorveglianza per i Minorenni

Art. 5 DPR 448/88:

- Polizia Giudiziaria presso Procura per i Minorenni

DPR 448/88

ART 9. Accertamenti sulla personalità del minore

1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché dispone le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

DPR 448/88

ART 12. Assistenza all'imputato minorenni

1.L'assistenza effettiva e psicologica all'imputato minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenni e ammessa dalla autorità giudiziaria che procede.

2.In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell' articolo 6.

3.Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenni senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenni o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.

CPA: Centro di Prima Accoglienza

E' il Servizio Minorile che ospita i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all'udienza di convalida che deve aver luogo entro 96 ore dall'arresto, fermo o accompagnamento. Pur non essendo una struttura carceraria assicura la custodia dei minorenni. Al suo interno opera un'èquipe composta da educatore, psicologo, mediatore culturale, che predisponde una prima relazione informativa sulla situazione psicologica e sociale del minorenne e sulle risorse disponibili sul territorio per quel caso con l'obiettivo di fornire all'Autorità giudiziaria competente, tutti gli elementi utili ad individuare, in caso di applicazione

L'**ARRESTO** e il **FERMO** sono provvedimenti limitativi della libertà personale temporanei e precautelari in quanto rappresentano un'anticipazione di quella tutela predisposta mediante le misure cautelari dalle quali si differenziano per il connotato dell'urgenza e l'assenza di un provvedimento dell'autorità Giudiziaria che interviene solo successivamente nelle forme della **convalida**

MISURE CAUTELARI

- **Art.20. prescrizioni**

Il Giudice, sentito l'esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

Le Prescrizioni hanno valenza per **due mesi** dalla data di applicazione e non sono rinnovabili se non quando ricorrono esigenze probatorie (per non più di una volta).

Nel caso di gravi e ripetute violazioni il Giudice può disporre la misura della permanenza in casa

- **Art.21 Permanenza in casa**

Il Giudice prescrive al minore di rimanere presso l'abitazione familiare e può imporre limiti o divieti di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o l'assistono.

Il Giudice può autorizzare il minore ad allontanarsi per svolgere attività utili alla sua educazione.

Il minore al quale è imposta la permanenza in casa è considerato **in stato di custodia cautelare**.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni il Giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.

- **Art. 22 Collocamento in comunità**

Giudice ordina che il minore sia affidato ad una comunità, imponendo eventuali specifiche prescrizioni alle attività utili per la sua educazione.

Il Giudice può autorizzare il minore ad allontanarsi per svolgere attività utili alla sua educazione.

Il minore al quale è imposta la permanenza in casa è considerato **in stato di custodia cautelare**.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il Giudice può disporre la misura cautelare della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese.

- **Art. 23 custodia cautelare**

Il Giudice può disporre la custodia cautelare:

- Se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alla indagini,
- Se l'imputato si è dato alla fuga o se sussiste concreto pericolo di fuga,
- Se per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti,

‘FASI CIRCOLARI’: RL 37/2007

FASE CONOSCENZA/ANALISI SITUAZIONE

(art.9 e 12 DPR 448/88)

La conoscenza non vertirà solo su aspetti psichici, fisici morali, ma anche sulla famiglia, sull’ambiente di vita scolastico o extra.

Accompagnamento durante tutto procedimento penale

FASE VALUTAZIONE

Coinvolgimento attori

FASE DELLA PROGETTAZIONE (progetti consensuali e messa alla prova)

Potenzialità e limiti ragazzi; obiettivi e piano intervento con sistema attori; azioni da promuovere.

**INTERCONNESSIONE FASI + INTEGRAZIONE SERVIZI.
EVOLUZIONI ITER PENALE - fasi della vita del RAGAZZO**

ART.28 MESSA ALLA PROVA

Presupposti:

AMMISSIONE DI RESPONSABILITA'?

CONSENSO/CO-COSTRUZIONE

Il progetto si caratterizza per:

CONSENSUALITA'

ADEGUATEZZA

PRATICABILITA' e CONCRETEZZA

Inserire nel progetto gli impegni dei genitori?

Il progetto è responsabilità del ragazzo, ma anche dei servizi che si assumono il ruolo di sostenere la sua progettazione, praticabilità e monitoraggio. I genitori elemento importante: rapporto di fiducia con servizi più importante dell'inserimento di impegni in ordinanza.

Art. 28 Sospensione del Processo e Messa alla Prova

- Il Giudice, sentite le parti, può disporre con **Ordinanza** la sospensione del processo. (il processo è sospeso per un periodo non superiore ai tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni)
- Il minore viene affidato ai servizi sociali per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il Giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.
- Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il P.M, l'imputato ed il suo difensore.
- La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

PROGETTI CONSENSUALI

1. no valenza giuridica:
impegno ragazzo + servizi + ?
2. possibilità diminuzione MAP
o perdono giudiziale:
non certezza. Tutte opzioni
aperte
3. libertà di scelta del ragazzo,
se non accetta: possibile
qualsiasi opportunità prevista
da 448/88 anche MAP
4. 'prova' della messa alla
prova: tempo definito con
operatori; fallimenti
'rimediabili'
5. Giudice valuta
positivamente impegno

MESSA ALLA PROVA

1. valenza giuridica: ordinanza
Tribunale
2. durata decisa dal Collegio,
possibile proposta del servizio
3. libertà di scelta del ragazzo, ma
Udienza momento importante per
pensare alla MAP
4. possibili proroghe, ma motivate
e praticabili
5. MAP ha esito positivo o
negativo